



**LINEE- GUIDA  
a.s. 2011-2012**

**SOMMARIO**

**Dimensionamento**

Quadro giuridico istituzionale.....pag. 2

Istituzioni scolastiche autonomie punti di erogazione del servizio: criteri e parametri.....pag. 7

Tetto del 30% di alunni stranieri per classe.....pag. 11

**Offerta formativa**

I curricoli scolastici: tendenze e innovazioni.....pag. 12

Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi.....pag. 15

**Approvazione del Piano di dimensionamento e dell'Offerta formativa.....pag. 16**

**Cronogramma anno 2010.....pag. 17**

## DIMENSIONAMENTO

### Quadro giuridico istituzionale

Il dimensionamento scolastico non può essere e non è una operazione meccanicamente quantitativa e non tiene conto dei soli parametri numerici di riferimento. Deve essere guidato da un mix di elementi qualitativamente rilevanti ricavabili dall'insieme delle normative vigenti, dalla dottrina e dalla pratica scolastica, dalle esigenze dei territori e delle persone che in essi vivono in un determinato periodo storico.

Attori del dimensionamento sono le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e regionali, ognuna con le proprie competenze, i propri strumenti e mezzi per rispondere alla domanda di istruzione e formazione (espressa e potenziale) del territorio, nel migliore dei modi, con dei progetti e delle pratiche che siano ponderati, ma anche efficienti nei mezzi e che mirino all'efficacia dei risultati e che siano il più possibile condivisi. Alla Regione spetta di indicare le linee guida e di approvare il piano complessivo; ai soggetti locali di elaborare proposte specifiche e puntuali di dimensionamento, sia delle istituzioni scolastiche che dei punti di erogazione del servizio.

Pur restando incumbenti le determinazioni numeriche presenti nelle tabelle ministeriali annesse alle ordinanze sugli organici - personale dirigente, docente, ATA, formazione delle classi -, il dimensionamento deve e vuole essere qualcosa di più. I parametri quantitativi sono sicuramente ineludibili, ma la loro applicazione non può essere automatica e avulsa dal contesto.

Caratteristiche demografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza aiutano ad evidenziare aree di disagio sociale e scolastico e aree di disagio localizzativo; la domanda di istruzione locale e il pendolarismo legato alle scelte delle famiglie rappresentano elementi utili per definire gli ambiti territoriali di riferimento e per suggerire eventuali politiche di orientamento e di servizio al territorio che mirino all'innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'intervento educativo e dei risultati formativi.

E' importante considerare i diversi compiti che la scuola svolge o può svolgere, dall'educazione permanente e ricorrente, alla apertura delle biblioteche e di alcuni laboratori, dall'attivazione di attività extra e para scolastiche alla costruzione di reti con agenzie educative, associative o del tempo libero nel territorio di pertinenza. La scuola può essere un punto di riferimento, un "collante" per la comunità.

E' auspicabile che il dimensionamento delle reti scolastica sia ispirato ad una prospettiva di medio-lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo), e tenga conto delle analisi e delle scelte operate precedentemente (accorpamenti già attuati, deroghe concesse nel precedente Piano).

Tutto ciò premesso, uno dei punti di partenza rimane comunque il dimensionamento in termini di utenti, sia delle istituzioni scolastiche che dei luoghi in cui viene erogato il servizio.

A tale proposito occorre richiamare, da un lato, il DPR n. 81/2009 e, dall'altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2009.

La Corte, intervenendo sui ricorsi presentati da varie Regioni, che avevano impugnato l'intero sistema normativo definito con l'emanazione dell'art. 64 del Decreto 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ha in larga misura fatto salvo quell'impianto, ma ha decretato l'incostituzionalità dei punti f-bis ed f-ter del comma 4 dell'art. 64 che hanno diretta implicazione sul DPR 81/09. Infatti ha stabilito che non possono considerarsi norme generali sull'istruzione né la "definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica" (f-bis), né le misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni (f-ter).

La Corte ha motivato il proprio giudizio di incostituzionalità, sostenendo che le lettere f-bis ed f-ter invadono competenze regionali. Infatti "...la preordinazione dei criteri volti all'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale(..)". Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda la lettera f-ter che demanda "al regolamento governativo il

prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti”.

Il fatto che lo Stato debba astenersi dall'adottare atti normativi che incidano sulla programmazione della rete scolastica in sede regionale non è di poco conto, poiché il dimensionamento della rete scolastica è strettamente connesso alla distribuzione dell'organico nazionale (docente e ATA) tra le Regioni.

Ne consegue che il DPR 81/2009 - che reca “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” vincola legittimamente le Regioni esclusivamente al rispetto del comma 2 dell'art. 1 che recita: “Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012...”.

Rientrano invece nell'esclusiva competenza dello Stato, in quanto norme generali sull'istruzione, gli ordinamenti scolastici, i programmi scolastici (obiettivi generali del processo formativo, obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni), l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, lo stato giuridico del personale; sono ancora competenza esclusiva dello Stato, in quanto livelli essenziali delle prestazioni, le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e relativo monte ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche, i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum, gli standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, i principi di formazione degli insegnanti, la determinazione delle risorse finanziarie e del personale a carico del bilancio dello Stato. Allo Stato infine competono i Principi fondamentali di riferimento per la legislazione concorrente.

Pertanto il DPR81/09 detta norme sulla definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'art. 2, le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

- a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
- b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
- c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- d) all'articolazione dell'offerta formativa;
- e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
- f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricula delle singole istituzioni.

Ai sensi dell'art. 3, per quanto riguarda la formazione delle classi, le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

Ai sensi dell'art. 4, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello

delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.

I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri fissati dal Regolamento sull'organizzazione della rete scolastica.

Ai sensi dell'art. 5, le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ... individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 8 detta norme relative a scuole in situazioni disagiate e prevede che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

Le disposizioni relative alla scuola dell'infanzia stabiliscono che queste siano organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento.

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. E' prevista la deroga indicata all'art. 5 in presenza di alunni con disabilità. Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

Le disposizioni relative alla scuola primaria stabiliscono che le relative classi siano di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande

di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni. Le disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado stabiliscono che le classi prime siano costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati dal Regolamento

Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie.

Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Ai sensi dell'art. 16 (Formazione delle classi prime e delle classi iniziali dei cicli conclusivi) le classi prime dei corsi di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni. Gli eventuali resti sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, senza superare, comunque, il numero di 30 alunni. Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore, in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. istituto tecnico/istituto professionale/licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico.

Negli altri istituti di secondo grado (a tipologia omogenea) il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Analogamente, per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio:

- classe prima del liceo classico
- classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici,

- classi terze degli istituti professionali nelle quali si accede dal biennio comune a più corsi di qualifica,
- classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o d'arte applicata.

Il numero delle classi è definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi e sperimentazioni passate ad ordinamento (si conferma l'attuale normativa).

Se il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consente l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nella scuola, i Direttori regionali dovranno fornire indicazioni ai dirigenti scolastici per il mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di tipo analogo.

Nella circolare si precisa che è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate, al fine di garantire un'offerta formativa più ampia.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e non inferiore a 12 per il gruppo di minore consistenza.

Qualora il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi funzionanti nella scuola. Resta ferma la possibilità di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionano la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del DPR n.81/2009 (vedi paragrafo precedente).

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Con la legge 06.08.2008, n. 133, art. 64 sono stati stabiliti i nuovi criteri di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si rammenta, di esclusiva competenza statale:

N. alunni (fino a )	Primo ciclo		Secondarie superiori	
	Assistenti amm.	Collaboratori scol.	Assistenti amm.	Collaboratori scol.
200		3	2	4
300	1	4	3	5
400		5	3	6
500	2	6	4	7
600		7	4	8
700	3	8	5	9
800		9	5	10
900	4	10	6	11
1.000		11	6	11
1.100	5	12		
1.200		13		
1.300	6	13		
1.400		13		
1.500	7	13		
1.600		13		
1.700	8	13		
1.800		13		
1.900	9	13		

- un direttore dei servizi generali e amministrativi per ogni istituzione autonoma;

- incremento di un collaboratore scolastico per le istituzioni con un plesso o con una succursale (sezione staccata, sede aggregata); di 2 unità per scuole con 2-4 sedi; di 3 unità per scuole con 5-7 sedi; di 4 unità per scuole con 8-11 sedi; di 5 unità per scuole con più di 11 sedi;
- incremento di un assistente amministrativo per istituzioni annesse a istituzioni educative.

Direzioni didattiche, Istituzioni secondarie di primo grado, Istituti Comprensivi:

- incremento di un collaboratore scolastico per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo che frequenta la scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore) o la primaria a tempo pieno o la secondaria di primo grado a tempo prolungato;
- per le scuole sede di centro territoriale permanente: incremento di un assistente amministrativo; incrementi di un collaboratore scolastico per ogni plesso in cui si svolgono corsi per adulti;

Istituzioni scolastiche secondarie superiori:

- incremento di un assistente amministrativo per ogni 200 alunni oltre i 1.000;
- incremento di un collaboratore scolastico per ogni 100 alunni oltre i 1.000;
- incremento di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico per alcuni percorsi superiori (istituti tecnici, professionali, d'arte e licei artistici);

**Istituzioni scolastiche autonome e punti di erogazione del servizio: criteri e parametri**

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo, di programmazione e coordinamento, in stretta sinergia e collaborazione con gli enti locali, nel 1999-2000 ha messo a punto il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DGR Veneto 15.02.2000 n. 407).

Il piano prevedeva 740 istituzioni scolastiche (158 Direzioni didattiche, 259 Istituti comprensivi, 92 Istituzioni secondarie di primo grado e 231 Istituzioni secondarie superiori). Vengono concesse in totale 136 deroghe al minimo (istituzioni con un numero di alunni inferiore alle 500 unità) di cui 87 per i cicli dell'obbligo e 49 per le superiori. 13 le istituzioni al di sotto dei 300 iscritti (5 nel ciclo dell'obbligo e 8 istituti superiori). Parallelamente, sono 96 gli istituti oltre il limite massimo indicato dalla normativa (900 alunni), equamente suddivisi tra cicli dell'obbligo e superiori.

Nel decennio intercorso dall'approvazione del Piano a oggi le variazioni sono state molteplici, soprattutto nel primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado).

Sempre più le Amministrazioni locali si sono orientate verso proposte di verticalizzazione (costituzione di istituti comprensivi). Da un lato per evidenti efficienze gestionali (soprattutto nei comuni di limitate dimensioni ciò ha permesso di avere una istituzione scolastica conclusa in ambito comunale senza necessità di creare ambiti sovra comunali). Dall'altro, seguendo le linee-guida regionali ("nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica debba essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia") ci si avvicina a quell'idea di primo ciclo unico che, qualora si realizzino le condizioni favorevoli, propone un percorso unificato (3 anni di scuola dell'infanzia, 5 di primaria e 3 di secondaria di primo grado) con una programmazione unitaria, un forte progetto di continuità e un dialogo continuo tra i vari cicli. Le 'condizioni favorevoli' possono far fiorire positive esperienze didattiche, aumentare la qualità dei progetti, seguire al meglio l'iter e lo sviluppo dei ragazzi, definire in modo più equilibrato la composizione delle classi ... e, non da ultimo, porre un freno al forte disagio che sempre si riscontra nel passaggio tra cicli diversi. Non vanno però dimenticate o sottovalutate l'analisi delle pre-condizioni favorevoli: la verifica della compatibilità e della permeabilità dei rispettivi progetti e programmazioni dal momento che dovranno incamminarsi a diventare una sola scuola, con un unico POF che dovrà nascere dalla volontà e dal confronto di tre corpi docenti. Servono molte risorse, economiche e umane. Queste 'condizioni favorevoli' influiscono pesantemente sull'esito positivo delle operazioni, non dal punto di vista della razionalizzazione, quanto della qualità e degli obiettivi prefissi, elementi cardine in base ai quali operare le scelte. Le Amministrazioni locali e le risorse che si possono mettere in gioco in questo senso rivestono un ruolo sicuramente di prim'ordine.

Oggi l'assetto veneto del primo ciclo vede la presenza di 351 Istituti comprensivi, 87 Direzioni didattiche e 49 Istituti secondari di primo grado. Il 72% delle istituzioni del primo ciclo è quindi costituito da Istituti comprensivi (nel Piano del 1999 la quota era del 51%).

La dimensione media regionale delle istituzioni del primo ciclo è di oltre 800 alunni (precisamente 813); tutte le province sono al di sopra di tale soglia (cfr. tab. 1.3) con l'esclusione di Belluno (una media di 575 alunni per istituzione scolastica) e di Rovigo (741).

Le deroghe ai limiti minimi (meno di 500 iscritti) si sono corposamente contratte nell'ultimo decennio.

Il 55% delle istituzioni del primo ciclo (269 casi) sono dimensionate secondo quanto richiesto dalla normativa (il numero degli alunni è infatti compreso tra le 500 e le 900 unità). Per 172 istituzioni (il 35% del totale primo ciclo) si parla di sovradimensionamento (oltre i 900 iscritti). A tal proposito, le linee guida regionali (DGR Veneto n. 2470 del 04.08.2009), riprendendo la normativa nazionale, indicano che per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica e per gli istituti comprensivi può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni.

Il secondo ciclo in Veneto è attualmente composto da 222 Istituzioni alle quali vanno poi aggiunte altre 4 dirigenze superiori che hanno annesse scuole del primo ciclo (l'Istituto superiore "Val Boite" a Cortina con annessa la secondaria di primo grado; l'Educandato "S.Benedetto" di Montagnana con tutto il primo ciclo e vari indirizzi per le secondarie superiori; il Convitto "Foscarini" a Venezia con il primo ciclo e il liceo classico; l'Educandato "Agli Angeli" a Verona anch'esso con il primo ciclo e il liceo classico). Tra le istituzioni non viene considerato: l'Istituto "Magarotto" per audiolesi con sede a Padova poiché fa riferimento direttamente alla dirigenza con sede nazionale; la Scuola Navale Morosini di Venezia.

Più della metà (il 53,5%, pari a 121 istituzioni) è dimensionato secondo quanto indicato dalla normativa (500-900 alunni) e un altro 38% supera le 900 unità (alcuni casi in provincia di Treviso e Vicenza oltrepassano i 1.500 iscritti; il massimo in Veneto è raggiunto dal liceo classico Brocchi di Bassano del Grappa che va oltre i 2.000 iscritti).

La dimensione media regionale è attorno agli 833 frequentanti per Istituzione.

Le eventuali modifiche che le Amministrazioni provinciali e comunali intenderanno proporre dovranno tenere conto di un dato incontrovertibile: il numero massimo di dirigenze non può superare la dotazione organica regionale dei dirigenti scolastici, fissata sulla base del decreto ministeriale 21.04.2008, n. 41, che, per il Veneto, è di 724 unità (491 per il primo ciclo, 229 per le secondarie superiori e 4 per i convitti nazionali e gli educandati). Il numero è stato fissato esattamente coincidente con il numero attuale delle scuole che risultano "Istituto principale". Non tutte le "Istituzioni principali" sono però sedi di dirigenza: ad esempio, per i Convitti, ogni ciclo (primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori) è considerato "Istituto principale", ma la dirigenza è unica. Ciò significa che, contrariamente a quanto ritenuto finora, le dirigenze scolastiche in Veneto sono complessivamente 713 e non 724

Rimane aperto il problema dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti che potranno essere costituiti solo "nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione" e la cui offerta formativa comprenderà quella dei Centri Territoriali per l'Educazione degli Adulti e dei corsi serali attivati negli Istituti secondari di secondo grado della provincia. Secondo il MIUR i tempi tecnici non consentiranno la pubblicazione del Regolamento relativo all'Educazione degli Adulti in tempo utile perché gli istituendi Centri provinciali possano partire con i corsi serali di nuovo ordinamento nell'a.s. 2010-2011. Occorre tuttavia che gli Enti locali pongano in atto le necessarie misure programmatiche e organizzative affinché il servizio di educazione degli adulti sia attivo a partire dall'a.s. 2011-2012.

Nell'affrontare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche superiori va ricordato che, nel momento in cui verranno avviati i Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti, gli iscritti ai corsi serali di secondaria superiore non concorreranno più alla determinazione dell'organico di quel particolare istituto.

In base all'Organico di Fatto per l'anno scolastico in corso (2009/2010) si rileva la presenza di corsi serali attivi in 65 Istituzioni scolastiche superiori per un totale regionale di 5.085 iscritti.

Oltre a definire il numero massimo regionale di dirigenze scolastiche, l'Amministrazione Statale ha fissato dei tetti di economia di spesa da conseguire entro l'anno scolastico 2011/2012. Per quanto di propria esclusiva competenza, ciò si riflette nella diminuzione di risorse in termini di personale docente e non docente. Per l'anno scolastico 2010-2011 in Veneto ciò si è tradotto in una riduzione di 1.675 docenti e di 925 unità per il personale ATA. La riduzione del personale ATA e, in particolare, di quella parte che comunemente viene chiamata bidelli (collaboratori scolastici) pone, prima ancora del rispetto dei parametri dimensionali, una necessità di ridimensionamento della rete scolastica in termini di punti di erogazione del

servizio (ad esempio, il ridotto numero di bidelli sta già creando ora dei problemi di sorveglianza nei corridoi e nei bagni delle scuole).

Soprattutto la scuola del primo ciclo ha da sempre presentato un'ampia ramificazione e diffusione sul territorio, coerentemente con le limitate capacità di pendolarismo dei bambini e con le esigenze di presidio scolastico e formativo. La questione che si pone ora è l'opportunità di far sopravvivere alcuni plessi che presentano un numero di iscritti probabilmente troppo contenuto. Da un lato, in alcune piccole e isolate comunità la scuola rappresenta un punto di aggregazione riconosciuto e importante per la comunità locale.

D'altro lato, la diffusione troppo spinta dei punti di erogazione potrebbe produrre, già in quest'anno scolastico e sicuramente nei prossimi, un livello di qualità e di sicurezza limitato non solo per il piccolo plesso, ma per l'intera Istituzione scolastica cui fa capo. Si deve poi fare i conti con le strutture edilizie esistenti.

Il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio è operazione per certi versi ben più complessa e meno elastica di quella del ridisegno delle Istituzioni scolastiche dove non ci sono modifiche fisiche. Gli spazi delle strutture sono dati e così pure le distanze. Chiudere un plesso scolastico significa averne un altro già attivo sufficientemente vicino e non completamente utilizzato che può ospitare le classi che si trasferiscono; significa trovare un utilizzo alternativo al plesso che si chiude.

Nel quadro normativo appena delineato, la Regione stabilisce che il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2011/2012 debba tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di I e II grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni autonome, si stabilisce che:

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, debbano avere, ai sensi del DPR 18 giugno 1998, n. 233, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) possa essere ridotto, ai sensi del DPR 233/1998, fino a 300 alunni;
- c) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico possa non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a);
- d) per "piccole isole", si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna; per "Comuni montani" si intendono quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalle singole leggi regionali;
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica debba essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia;
- f) l'unificazione degli istituti di II grado, si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora separatamente, non rientrano nei parametri di cui ai punti a) e b) e assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore";
- g) nelle località di cui al punto b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado;

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

Riconfermando quanto deliberato dalla Giunta Regionale con proprio atto 04.08 2009, n. 2470, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- 1) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;

- 2) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- 3) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- 4) negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, di cui alla lettera b) del punto 1), sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;
- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di secondo grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 10%.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento, è possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, in riferimento al numero delle sedi complessivamente autorizzate e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

In particolare, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel distretto formativo (ambito) di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori ;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

Deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 (la riduzione deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative e al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili).

A differenza di quanto accadeva in passato, dal 2010 - 2011 anche per il secondo ciclo il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio viene definito in relazione al numero di allievi che frequentano il plesso, cioè l'edificio scuola. Gli indirizzi vengono attivati soltanto se raccolgono un numero di iscritti tale da consentire la costituzione di una classe. Del resto la normativa (Legge 06.08.2008 n. 133, art. 64; Legge 04.12.2008, n. 189) definisce che gli indirizzi di studio (corsi) sono costituiti con la previsione di un corso quinquennale. Le linee di indirizzo regionale riprendono lo stesso parametro sottolineando che gli indirizzi sono costituiti con non meno di 20 alunni e la previsione di un corso intero.

**Tetto del 30% di alunni stranieri per classe**

In Veneto, l'intensa presenza di alunni stranieri - connessa al forte tasso di immigrazione comporta, specie nelle province in cui il fenomeno è più significativo, l'instaurarsi della percezione di un'emergenza educativa. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare n. 20 del 23 ottobre 2007, tra le pratiche di accoglienza degli alunni nella scuola, indica i criteri operativi con cui il Collegio dei docenti provvede alla ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza, ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

Nella considerazione che, lungi dall'essere un fattore di discriminazione, i principi che presiedono alla distribuzione degli alunni sono il frutto di un'approfondita e decennale riflessione, la Regione invita gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche ad operare sinergicamente per dare vita a dei piani territoriali grazie ai quali possa essere individuato il limite massimo di alunni stranieri che può essere presente in ciascuna classe; in relazione a questo si raccomanda che la percentuale massima di alunni di cittadinanza non italiana per le classi di ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I°) sia del 30%. Le modalità di dettaglio sono demandate a specifici accordi territoriali.

## OFFERTA FORMATIVA

### I curricoli scolastici: tendenze e innovazioni

L'Unione Europea, fin dalla sua creazione ha posto un'attenzione particolare ai temi dell'apprendimento e della formazione; negli stessi anni molti dei sistemi scolastici dei paesi membri sono stati soggetti a riforme anche profonde, e praticamente tutti, negli ultimi dieci anni sono stati attraversati in vario modo da spinte al rinnovamento e al miglioramento. Il mutamento degli assetti curricolari è diretta conseguenza del mutato accento che si è cominciato a dare alla funzione dell'educazione. Le ragioni che sono state all'origine di questa attenzione alla formazione ai sistemi educativi scolastici possono essere ricondotte a due nuclei principali: la necessità per l'Europa di fronteggiare un mercato sempre più esigente e in evoluzione, dove invecchiano sempre più rapidamente sia le tecnologie che le figure professionali, tecniche e organizzative, create per consentire l'utilizzazione di quelle tecnologie; la constatazione che la risorsa principale a cui fare appello nella situazione economica (ma anche sociale) contingente è indiscutibilmente quella umana: non solo macchinari, tecnologia o simili, ma soprattutto uomini, chiamati ad apprendere a velocità sempre maggiori, costretti a riciclarsi per non essere esclusi dal mercato del lavoro o per poter sperare di rientrarvi in tempi relativamente brevi. Uomini e donne comunque indispensabili a gestire i vari processi di rinnovamento, e con un forte impatto sociale. La valorizzazione delle risorse umane non può che passare da una valorizzazione della formazione e dell'apprendimento. Ma sulle modalità attraverso cui concretizzare questo assunto molto generale e sui suoi significati non c'è stata né c'è tuttora unanimità. A partire dagli anni Novanta ci si è resi conto della necessità di dare un'ulteriore possibilità di formazione ai lavoratori, dopo che la recessione e la riduzione delle spese pubbliche hanno messo le società occidentali di fronte al dilagare della disoccupazione e dopo che la globalizzazione del mercato ha comportato il trasferimento di molte lavorazioni non qualificate in paesi in cui la manodopera ha un costo inferiore, lasciando spazi di opportunità d'impiego sostanzialmente solo laddove fosse necessaria una conoscenza, una capacità non reperibili altrove. Diventa sempre più evidente che per poter beneficiare della formazione, per renderla davvero efficace, è necessario saper imparare, essere abituati a farlo, fin dalla scuola di base. I legami tra la scuola di base e i successivi percorsi formativi e di istruzione diventano così sempre più chiari e importanti.

L'istruzione diventa progressivamente il grande tema di discussione così come il tema dei legami fra lavoro, istruzione e formazione, mentre la demarcazione tra le diverse tipologie di apprendimento va in molte circostanze sfumandosi. Si fa strada la consapevolezza che sarebbe stato sempre più improbabile imparare un mestiere una volta per tutte, perché quello stesso mestiere, le sue tecniche, i suoi strumenti, avrebbero avuto alte probabilità di cambiare ripetutamente nel corso della vita di un lavoratore, obbligandolo ad apprendere nuove conoscenze e competenze per modificare se stesso in rapporto alla modificazione del suo lavoro. A poco a poco diventa sempre più evidente che la distinzione tra ambiti e momenti di apprendimento stava diventando sempre più nebulosa e confusa. L'apprendimento non viene più considerato solo quello certificato formalmente, ma è riconosciuto sempre più diffusamente come qualcosa di molto più complesso, di più ricco, ma anche più sfuggente. Si ha dell'apprendimento una visione che coinvolge l'individuo lungo tutta la vita e che chiama in causa le istituzioni scolastiche spingendole sempre più a considerarsi in relazione alle altre componenti della società, comprese quelle del mondo del lavoro, e non come un piccolo universo a sé stante.

La Riforma del sistema scolastico italiano che prende avvio nell'anno scolastico 2010-2011, va nella direzione di una sempre maggiore integrazione con le altre componenti della società nella quale la scuola è inserita, con particolare attenzione al mondo del lavoro, di una flessibilità di curriculum, anche molto ampia, in modo da adattare sempre più il percorso di studi alle esigenze e alle capacità individuali; è infatti incardinata, grazie ai nuovi curricoli, sullo sviluppo di competenze, di base, professionali, trasversali, sulla valorizzazione del "saper fare" e quindi sul compito educante che il mondo del lavoro può svolgere in sinergia progettuale con la scuola grazie alla promozione di esperienze di alternanza scuola lavoro o di impresa formativa simulata, sulla responsabilizzazione nella programmazione dell'offerta formativa degli stakeholder della scuola, primi tra tutti gli Enti locali, coprotagonisti nel governare lo sviluppo del territorio, sulla costruzione di Piani dell'offerta formativa che utilizzino gli spazi di autonomia e di flessibilità che i curricoli offrono per rispondere meglio ai bisogni del mondo produttivo del territorio che rappresenta lo

sbocco naturale dei lavoratori di domani, grazie al coinvolgimento nei Comitati Tecnico Scientifici degli istituti Tecnici e Professionali - non più necessari, ma auspicabili – di rappresentanti del mondo dell'impresa, su una didattica laboratoriale che implica la trasversalità dei saperi e delle competenze.

La grande sfida attuale è quella di continuare ad allargare la fascia di popolazione a cui sia garantita un'istruzione tale non solo da permetterle di inserirsi velocemente sul mercato del lavoro, ma anche di essere in grado di poter affrontare nuovi apprendimenti con strumenti solidi e flessibili. Per farlo si ritiene necessario garantire al maggior numero possibile di persone le "competenze di base", limitare al massimo i drop out, gli esclusi dal sistema scolastico o di formazione, consentire un'adeguata permanenza nel sistema di formazione, generale o professionale, fino alle soglie della maggiore età, e creare forme di flessibilità che consentano sia di ritornare al sistema di formazione formale, sia di muoversi all'interno di questo. Le competenze di base sono oggi considerate l'alfabetizzazione, la capacità di usare i numeri, la capacità di comunicare oralmente e per scritto, la capacità di risolvere problemi, la capacità di lavorare in team, la conoscenza di una seconda lingua e la conoscenza dell'Information and Communication Technology.

Il Veneto ha accompagnato l'avvio della Riforma con sperimentazioni di tipo sia organizzativo (la costituzione dei Dipartimenti), sia didattico (la didattica per competenze, intesa come modo differente di organizzare tutto l'apprendimento, che ha la sua modalità organizzativa più verosimile nella cosiddetta "unità di apprendimento", che ha carattere interdisciplinare e presuppone la progettazione e la gestione congiunte da parte di più docenti e il cui obiettivo è il conseguimento di una o più competenze attorno alle quali viene costruita la "situazione pretesto" che richiede all'alunno di portare a termine un compito ben preciso, con evidenze, produzioni, progettualità, ecc.), specie nell'ambito degli istituti di Istruzione Tecnica e Professionale, che hanno messo a disposizione del sistema un insieme di "buone pratiche" tali da far sperare in un avvio positivo, anche se complesso, dei nuovi ordinamenti.

A sostegno dell'Istruzione tecnica e professionale sono state usate anche le risorse del FSE, riferite specificatamente all'asse "Capitale Umano", definendo la filiera della conoscenza quale circolo virtuoso di istruzione, formazione e lavoro in grado di coniugare l'inclusività degli interventi con la promozione dell'eccellenza e dell'innovazione. Si è infatti pensato di leggere criticamente il progetto nazionale di riforma in atto e di declinarne gli obiettivi a livello regionale, partendo da una impostazione moderna dei Piani di studio, che necessitano di una conversione verso un apprendimento più attento alla verifica e allo sviluppo delle competenze utili per il mondo del lavoro.

Tra gli scopi della Riforma scolastica appaiono centrali la diffusione della cultura tecnica e scientifica e la strutturazione e la valorizzazione di un percorso formativo che può raggiungere livelli di alta formazione, anche non universitaria, il potenziamento dell'alta formazione professionale, il sostegno sistematico alle misure per la crescita e lo sviluppo competitivo del sistema economico e produttivo nazionale e locale.

L'incalzare della crisi economica che sta investendo i mercati di tutto il mondo rende ancora più pertinente e impellente accelerare il processo di integrazione dei sistemi e rilanciare gli studi tecnici e professionali per "operativizzare la conoscenza" in situazioni locali nelle quali i principali attori istituzionali siano coinvolti attivamente nella "Governance" del processo di evoluzione e sviluppo.

Coerentemente si ritiene necessario realizzare interventi che, attraverso la qualificazione delle risorse umane coinvolte, siano di sostegno alle aree ed ai settori economici più rilevanti del Veneto, attivando e coinvolgendo in via prioritaria le reti di partenariato costituite all'interno dei Poli formativi riconosciuti dalla Regione Veneto con DGR n. 3322 dello 08 novembre 2005.

Ai capofila dei Poli Formativi del Veneto (Istituti di Istruzione secondaria superiore) viene chiesto di rivitalizzare la rete di partenariato a livello locale, progettando in maniera condivisa percorsi IFTS coerenti con il settore produttivo e le filiere di riferimento, favorendo una maggiore integrazione dei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro e sviluppando così una maggiore integrazione di saperi teorici e operativi, in linea con i nuovi indirizzi ministeriali in materia di istruzione e formazione tecnica superiore.

I progetti sono definiti secondo le indicazioni della Legge n.144/99 art 69 del 17 maggio 1999 (relativa alla istituzionalizzazione dei percorsi, alla concertazione e al dialogo sociale per la costruzione del sistema IFTS su tutto il territorio nazionale), del Regolamento n.436/00 del 31/10/2000 (che esplicita gli obiettivi, le caratteristiche del sistema e le regole del suo funzionamento con il metodo della concertazione e riconoscendo pari dignità all'istruzione e alla formazione anche nella gestione dei percorsi) e delle modifiche introdotte dal DPCM del 25 gennaio 2008.

In altri termini, attraverso la sinergia tra scuola, università, formazione, parti sociali, enti locali, si intende creare una cultura diffusa dell'apprendimento, con il contributo di tutti gli attori pubblici e privati preposti alle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Per promuovere la "rivalutazione" dell'istruzione tecnica e professionale si attuano iniziative di orientamento disciplinare e borse per progetti di ricerca di sperimentazione nelle classi 4 e 5 dell'istruzione superiore (Progetto Tekne), già sperimentati nella programmazione 2009, finalizzati ad approfondire tematiche o progettare modelli e strumenti coerenti con il percorso di studio e di particolare interesse scientifico, sociale, economico.

La richiesta che proviene al sistema educativo, da parte del mondo imprenditoriale, di fornire agli studenti un insieme di conoscenze e abilità caratterizzate da un rapporto attivo con la realtà economica e con l'ambiente svela i limiti di un'educazione generale priva di un'educazione al lavoro; tuttavia questa non ha senso se non nell'ambito della prima e come presupposto del processo di professionalizzazione.

Il progetto Tekne si propone di innescare nello studente la ricomposizione tra sapere teorico e competenze operative, e di indurre la scuola a migliorare la propria capacità di interpretazione dei fabbisogni locali diventando, in tal modo, luogo privilegiato di dialogo tra impresa e territorio.

Alcuni obiettivi secondari ma non di minore importanza, completano il quadro di intervento dell'azione messa a bando:

- Contribuire alla maturazione dello studente-cittadino, intesa come acquisizione della capacità di assumersi delle responsabilità;
- Riorganizzare il curriculum scolastico dello studente a partire proprio dalle competenze personali affinché si possa «operativizzare» il sapere ed individuare una dimensione della formazione che tenga conto del nesso tra sapere e saper fare, tra le conoscenze acquisite e la capacità di affrontare e risolvere con successo problemi concreti in cui le conoscenze siano in qualche modo implicate, che riesca dunque a tradurre le nozioni e i concetti in schemi di azione e comportamenti pratici;
- Favorire il definitivo superamento di un percorso di studi prevalentemente teorico, per giungere al riconoscimento dell'interdipendenza fra conoscenze e competenze ovvero tra il sapere «che cosa fare» e «come fare»;
- Promuovere la ricerca e l'innovazione sul territorio attraverso lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche e la qualificazione delle risorse umane.

In tal modo si è favorito, in una logica di integrazione dei sistemi, la creazione di reti di partenariato in grado di contribuire all'attuazione dei processi di riforma dell'istruzione, incrementare l'acquisizione di competenze di punta lungo tutto l'arco della vita, riconoscere le competenze pregresse e acquisite a scuola e sul lavoro, contrastare, per mezzo dell'apertura dei sistemi della conoscenza, i fenomeni di esclusione culturale e sociale

E' stata completata, con la costituzione delle relative Fondazioni di partecipazione, l'istituzione di tre Istituti Tecnici Superiori e sono state approvate le candidature che porterebbero all'istituzione di altri tre ITS.

E' stato portato a regime anche il sistema IFTS, per rivitalizzare i Poli formativi e potenziare l'istruzione tecnica e scientifica, garantendo una risposta efficace alla domanda del mercato ed alla solitudine delle imprese nel costruire competenze, saperi e professionalità capaci di sostenere le iniziative volte ad intraprendere con successo;

Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, sancito con la DGR n. 495/2010 e con il DD 298/2010 ha consentito di disegnare un piano dell'offerta formativa regionale che fotografa l'esistente e, in qualche caso, con l'attribuzione di nuovi indirizzi, risponde a bisogni a medio termine del territorio e a manifeste attese.

L'atteggiamento e le scelte degli Enti locali in merito sono state diversamente prudenti. Si può ipotizzare che un anno di sperimentazione consentirà effettuare scelte ispirate anche alle risposte che verranno dal territorio, dagli studenti e dalle famiglie.

L'incremento di iscrizioni (+3%) nei Licei scientifici, opzione Scienze applicate, induce il fondato sospetto che le famiglie non abbiano avuto una corretta e precisa informazione riguardo gli obiettivi di apprendimento del percorso il suo impianto curricolare.

Infatti la tardiva approvazione dei Regolamenti non ha consentito di effettuare adeguate azioni di orientamento.

**Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi**

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'anno 2011-2012 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1998, n. 90, punto 5.3, nel formulare i piani di offerta formativa saranno valutati i caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali, dando priorità alle situazioni che presentano validi rapporti con lo stesso; potrà essere assicurata la presenza in ciascuna area di strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione in corrispondenza di particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio anche al fine di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area e in previsione dell'avvio del sistema post-secondario;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa saranno messe a punto tenendo conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche e coinvolgendo nelle sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli stakeholders della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta ed organizzazione della rete scolastica;
3. i piani di offerta formativa dovranno essere la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholder della scuola e quindi consentire opportunità di interazione-cooperazione sistematica tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del POR di Fondo Sociale Europeo; in tale prospettiva si inquadrano le esperienze di alternanza scuola lavoro, nelle diverse forme possibili;
4. i piani di offerta formativa saranno sostenuti da adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico;

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio si raccomanda alle Amministrazioni provinciali di tenere presente la necessità di applicare alcuni principi:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta,
- il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed esigenze dell'edilizia scolastica,
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa,
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap)

I nuovi indirizzi da attivare dovranno:

- risultare essere utili e originali, in base ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto formativo;
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'anno scolastico 2010-2011 atto a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR n. 81/2009.
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900

Costituisce criterio di preferenza la sostituzione con un nuovo indirizzo di uno preesistente nel medesimo ambito.

Non saranno prese in considerazione proposte di nuova offerta riguardanti istituzioni scolastiche che nell'ultimo triennio abbiano avuto nuovi indirizzi approvati e non attivati.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e non attivati sono soppressi.

**APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Per consentire da parte del MIUR l'assegnazione degli organici alle Regioni e quindi il corretto avvio dell'anno scolastico di riferimento, i piani di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa devono essere approvati dalla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno e devono tener conto della necessità di conseguire gli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64 della legge 133 del 2008.

Nel rispetto di tale termine, la Regione approva il piano regionale dell'offerta formativa, acquisendo i provvedimenti provenienti dalle Province, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalla Regione.

Al fine di pervenire alle proposte di offerta formativa di cui sopra le Amministrazioni provinciali si avvalgono del parere espresso dalle Commissioni di Distretto formativo.

Le Commissioni di Distretto formativo (Ambito ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1) costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:

- il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;
- una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto formativo. Qualora le Istituzioni scolastiche si trovino in Distretti formativi diversi, va garantita la presenza in Commissione di una rappresentanza dei Sindaci di tutti i Distretti formativi interessati;
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto;

Alle Commissioni partecipano – per parere consultivo – i Dirigenti (o loro delegati) delle Istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito e, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, i componenti della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 31/98.

Le determinazioni degli Organi competenti – comunali per le scuole primarie, secondarie di primo grado e per gli istituti comprensivi, provinciali per le scuole secondarie di secondo grado – sono inviate dagli stessi alla Giunta regionale, secondo la tempistica indicata in calce al presente documento.

**CRONOGRAMMA ANNO 2010**

Le proposte concernenti il Piano regionale di dimensionamento e di offerta formativa dovranno seguire il seguente cronogramma:

Presentazione proposte alle Province	entro il 30 settembre 2010
Pareri delle Commissioni di Distretto formativo	entro il 30 ottobre 2010
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali e invio alla Regione	entro il 20 novembre 2010
Adozione della Deliberazione di Giunta Regionale	entro il 31 dicembre 2010